

Con il patrocinio di:



Regione Umbria
Assemblea legislativa



Provincia di Perugia



Comune di Perugia



**CONVEGNO
NAZIONALE**

**PERUGIA
9-11/06
2016**

LE NUOVE FRONTIERE DEL LAVORO

Il mestiere del giuslavorista ai tempi del jobs act

Il rapporto di lavoro nelle società a partecipazione pubblica

PROF. AVV. PASQUALINO ALBI
ASSOCIATO DI DIRITTO DEL LAVORO
UNIVERSITÀ DI PISA

Il rapporto di lavoro nelle società a partecipazione pubblica

Sommario

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Reclutamento del personale |
| 2 | Divieti e limiti alle assunzioni |
| 3 | Mobilità del personale |

Il reclutamento del personale
(art. 18, commi 1-2, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008 e s.m.i.)

Le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica



Adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi



Nel rispetto dei principi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

**Il reclutamento del personale
(art. 18, commi 1-2, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008 e s.m.i.)**

Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo

```
graph TD; A[Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo] --> B[Adottano con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi]; B --> C[Nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità];
```

Adottano con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi

Nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità

Il reclutamento del personale
Art. 3-bis, comma 6, d.l. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011 e s.m.i.

Le società affidatarie *in house*

Adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi

Nel rispetto dei principi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

Il reclutamento del personale

Le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica




Le società affidatarie *in house*



Adottano regolamenti ex art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

Il reclutamento del personale

Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo



Adottano regolamenti ispirati ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità

Il reclutamento del personale

Società controllate e società collegate (art. 2359 c.c.)

Società controllate

le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Società collegate

Quelle sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole ...

Il reclutamento del personale: esclusioni

Sono escluse dagli obblighi concernenti le procedure selettive ex art. 18, commi 1 e 2:

le società quotate su mercati regolamentati

particolare categoria di società per azioni; c.d. società per azioni “aperte” che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

per le società con titoli quotati in mercati regolamentati, sono previste regole specifiche e più severe, al fine di garantire la trasparenza degli assetti proprietari.

Il reclutamento del personale

I principi per le procedure di reclutamento ex art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;


e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Il reclutamento del personale



Il reclutamento del personale

Le procedure di selezione: esclusioni?



Inquadramento professionale superiore ex art. 2103 cod. civ.

Impregiudicato tuttavia il principio di riduzione dei costi del personale (art. 18, comma 2bis cit. e l. 114/2014)

Trasferimento d'azienda

Non è tuttavia ammessa la reinternalizzazione da una società partecipata verso un ente pubblico (Corte dei Conti – sezioni riunite in sede di controllo - n. 4/2012)

Divieti e limiti alle assunzioni di personale
(art. 18 comma 2-bis d.l. n. 112/2008 dopo il d.l. 66/2014 e dopo la l. 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014)

Quadro normativo

Art. 18, comma 2bis, d.l. 112/2008

- Modificato dal d.l. 66/2014, conv. Con mod. dalla l. 89/2014

- Da ultimo modificato dal d.l. 90/2014, conv. con mod. dalla l. 114/2014 (entrata in vigore 25 giugno 2014)

Art.. 3-bis, comma 6, D.L. 138/2011

Art. 3, comma 5, D.L. 90/2014

Divieti e limiti alle assunzioni di personale

(art. 18 comma 2-bis d.l. n. 112/2008 dopo il d.l. 66/2014 e dopo la l. 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014)

A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale

Tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera

Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti

Nel caso di contenimento degli oneri contrattuali gli indirizzi dell'ente controllante sono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello

Divieti e limiti alle assunzioni di personale
(art. 18 comma 2-bis d.l. n. 112/2008 dopo il d.l. 66/2014 e dopo la l. 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014)

SOCIETA' IN HOUSE

ART. 3-BIS, C. 5-6, D.L. 138/2011

~~5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 18, comma 2 bis, del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.~~

ABROGATO DA LEGGE STABILITA' 2014

6. Le società affidatarie in house adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 d.lgs. 165/2001, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

MODIFICATO DA LEGGE STABILITA' 2014

Divieti e limiti alle assunzioni di personale

Art. 3, comma 5, D.L. 90/2014



Inserisce la seguente disposizione: “Le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità coordinano le politiche assunzioni dei soggetti di cui all’art. 18, comma 2 bis, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”



Si conferma la non puntuale fissazione di vincoli assunzionali diretti ed il ruolo propulsivo delle amministrazioni controllanti, al fine di una “graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”

Mobilità del personale **(art. 1, commi 563-568 legge 147/2013 c.d. legge di stabilità 2014)**

Società controllate direttamente o indirettamente dalle p.a. o dai loro enti strumentali (escluse le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società da queste controllate)

Accordi fra di esse per realizzare, senza il consenso del lavoratore, processi di mobilità del personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità di razionalizzazione della spesa del personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato,

Si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 2112 c.c.

Art. 2112, comma 1: continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario

Art. 2112, comma 3: applicazione al rapporto del trattamento previsto dagli accordi collettivi fino alla scadenza oppure applicazione del contratto collettivo di riferimento del cessionario.

Non si applica quindi la responsabilità solidale tra cedente e cessionario (art. 2112, comma 2)

La mobilità non può avvenire fra le società e le pubbliche amministrazioni

Mobilità del personale
(art. 1, commi 563-568 legge di stabilità 2014)

Art. 1, comma 564 (atti di indirizzo)



Enti che controllano le società di cui al comma 563



adottano atti di indirizzo



volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società,



l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563

Mobilità del personale (art. 1, commi 563-568 legge di stabilità 2014)

Art. 1, comma 564

Le società di cui al comma 563 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o “ai casi di cui al comma 564” nonché alle ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti

Inviando alle rappresentanze sindacali operanti nella società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un’informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza

Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio – Dip. Funzione Pubblica

Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica neanche mediante nuove assunzioni

Entro 10 gg. dal ricevimento dell’informativa si procede a cura dell’ente controllante alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563

Si applica l’art. 3, comma 19, l. n. 92/2012

Art. 3, comma 19, l. n. 92/2012

Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati

Mobilità del personale (art. 1, commi 563-568 legge di stabilità 2014)

Art. 1, comma 567

Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento di mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo, operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale

Art. 1, comma 567bis

Inserito dall'art. 5, comma 2, D.L. 90/2014

Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società

Mobilità del personale (art. 1, commi 563-568 legge di stabilità 2014)

Art. 1, comma 568

Al fine di favorire la mobilità, le società di cui al comma 563, possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30% del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 1, comma 568 ter, inserito da art. 2, comma 1, lett. a-bis), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16

Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

PROF. AVV. PASQUALINO ALBI
ASSOCIATO DI DIRITTO DEL LAVORO DELL'UNIVERSITÀ DI PISA

Via Livia Gereschi, 32 - Pisa - tel. (050) 581213 - fax (050) 3136871
e-mail: pasqualino.albi@studiolegalealbi.com
web: www.studiolegalealbi.com

Copyright © Studio Legale Albi 2014-2016

